

VI

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio n. 75/A ..... 1<sup>a</sup> Legislatura

" INTEGRAZIONE L.R. DEL 26/5/1980, N. 51 "

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 9/1/1981.


# REGIONE PUGLIA

## ASSESSORATO ALLA SANITA'

### Art.1

L'art.13 della legge regionale 26 maggio 1980, n.5/ deve intendersi così interpretato:

- la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea Generale per l'elezione del Comitato di gestione è richiesta esclusivamente per la validità della seduta;
- i componenti il Comitato di gestione possono essere eletti al di fuori dell'Assemblea generale in misura non superiore alla metà sia nei Comitati di nove membri e sia in quelli di dodici membri;
- le funzioni di Segretario dell'Assemblea Generale e del Comitato di gestione devono essere affidate al medesimo funzionario; in mancanza della legge regionale sul personale prevista dalla legge 23/12/1978, n.833, il predetto funzionario dovrà essere individuato tra il personale inquadrabile nella tabella A del ruolo amministrativo nominativo regionale.



# REGIONE PUGLIA

## ASSESSORATO ALLA SANITA'

### Art. 2

All'ultimo comma dell'art.13 della legge regionale 26 maggio 1980, n.51 sono soppresse le parole " di cui ai precedenti terzo e quarto comma".

*lu*

*P - 8*

# REGIONE PUGLIA

## ASSESSORATO ALLA SANITA'


### ART.3

Il primo comma, punto 1), lettera b) dell'art.40 della legge regionale 26 maggio 1980, n.51 é così modificato:

b) assistenza sanitaria di base comprensiva dell'assistenza materno - infantile e dell'età evolutiva e per la procreazione cosciente e responsabile;

Allo stesso primo comma, punto 1), é aggiunta la seguente lettera;

f) assistenza sociale dell'età evolutiva, dell'adulto e dell'anziano.



# REGIONE PUGLIA

## Art. 4


Alla l.r. 26 maggio 1980 n.51, è aggiunto il seguente articolo:"art. 20 bis: "revoca del comitato di gestione".

Il comitato di gestione può essere revocato con deliberazione motivata adottata dall'assemblea generale col voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

L'assemblea generale, entro il termine massimo di giorni 15 dalla data di esecutività della deliberazione di revoca, deve procedere alla elezione del nuovo Comitato di gestione.

In caso di omissione o ritardo il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, nomina un commissario ad acta con il compito di convocare l'assemblea generale per l'elezione del comitato di gestione.

In caso di infruttuosità della riunione assembleare convocata ai sensi del comma precedente il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, nomina un commissario straordinario che si sostituisce agli organi dell'U.S.L. per la provvisoria gestione della stessa, salvo la potestà assembleare di procedere in qualsiasi momento alla elezione del comitato di gestione".



Articolo 5

Alla L.R. 26/5/1980, n.51 è aggiunto il seguente: art.33 bis:"Servizio informatica":

La Regione, allo scopo di ottenere una rappresentazione organica della realtà socio-sanitaria e di assicurare l'uniformità degli interventi sul territorio, attua il servizio regionale di informatica sanitaria, preposto all'organizzazione, alla realizzazione ed alla gestione del sistema informativo.

Il servizio di cui al comma precedente definisce i progetti di intervento ed i sottosistemi di settore con l'individuazione delle risorse necessarie; provvede alle relative acquisizioni in strutture, procedure, mezzi e professionalità; cura le attività inerenti, la predisposizione e la elaborazione delle documentazioni gestionali e statistiche; organizza l'osservazione e la ricerca epidemiologica, tramite opportuni ed adeguati strumenti di osservazione periferici; promuove le attività generali di ricerca ai fini della programmazione sanitaria regionale ed i rapporti con gli Enti ed istituti di ricerca; svolge funzioni di indirizzo di <sup>e</sup> supporto organizzativo, tecnico ed operativo alla azione delle Unità Sanitarie Locali.

Le attività informatiche sanitarie, decentrate a livello operativo delle UU.SS.LL. e degli uffici di cui all'art. 38 della L.R. 26.5.1980 n. 51, sono coordinate funzionalmente tramite il servizio regionale di informatica sanitaria, il cui capo servizio risponde direttamente allo Assessore Regionale alla Sanità, che sovrintende alle attività e provvede agli adempimenti necessari e conseguenti anche al fine dell'attuazione pratica delle finalità previste dall'art. 58 della legge 23.12.1978 n. 833.

La struttura organizzativa del servizio <sup>anche</sup> è costituita da operatori ai vari livelli iscritti nel ruolo del personale delle UU.SS.LL.

Per conseguire gli obiettivi previsti dal presente articolo, l'Assessore regionale alla Sanità è autorizzato ad emanare disposizioni attuative e direttive vincolanti.

Le spese di finanziamento e funzionamento del servizio regionale di informatica sanitaria fanno carico al fondo sanitario regionale.